MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

Art. 16

Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo

Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.". Dopo l'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo comma, 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale.".

Versione in vigore dal 28 luglio 2005, non più in vigore dal 2 agosto 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
Estremi	Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-contrasto-del-terrorismo-internazionale/art-16-autorizzazione-a-procedere-per-i-reati-di-terrorismo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it